

**Pubblicato il 06/10/2020**

**Sent. n. 1341/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Carla Cuomo, con domicilio eletto in Salerno, corso Garibaldi, 8, presso l'avvocato Valerio Iorio;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sospensione lavori, ingiunzione di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, prot. n. [omissis], emanata in relazione ad opere eseguite in assenza di permesso di costruire dal Comune di Nocera Inferiore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 settembre 2020 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato al Comune di Nocera Inferiore (Sa) in data 26.2.2010, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, tempestivamente depositato in data 22.3.2010, i ricorrenti, come in epigrafe citati e rappresentati, hanno adito questo Tribunale, al fine di ottenere l'annullamento:

a) dell'ordinanza di sospensione lavori, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis], per opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire sull'unità immobiliare di proprietà, adottata dal settore tecnico del Comune di Nocera Inferiore in data 15.12.2009 e notificata il 29.12.2009;

b) nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, alla predetta ordinanza;

2. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato quanto segue:

- di essere proprietari dell'unità immobiliare, posta al [omissis], dell'immobile sito in Nocera Inferiore, via [omissis], per averla acquistata tramite rogito notarile del [omissis];

- con l'ordinanza summenzionata il Comune di Nocera Inferiore ha contestato l'abusiva realizzazione, come meglio rappresentata nel gravato provvedimento: 1) di una tettoia sul lato ovest dell'immobile, ultimata e delimitata da una muratura di laterizi; 2) di un ampliamento dell'unità immobiliare, facente

parte integrante della preesistente cucina, in prossimità dell'angolo nord-est, con copertura a una falda in lamiera coibentate.

3. Contro il suddetto provvedimento sono insorti i ricorrenti epigrafati, evidenziando la piena illegittimità dell'atto, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:

3.1 assenza del contraddittorio ai sensi della L.n.241/90. Nella fattispecie, si censura il fatto che il gravato provvedimento è stato adottato senza l'ausilio delle garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

3.2 carenza di una idonea motivazione sulle ragioni di pubblico interesse per procedere alla demolizione, atteso che l'immobile è stato costruito da oltre 40 anni;

3.3 violazione dell'art.4 L.n.47/85, per ingiustizia manifesta, nella parte in cui si sanziona con l'atto demolitorio un abuso che, semmai sussistente, riverbererebbe i propri effetti nei riguardi degli odierni ricorrenti, incolpevoli e ignari dell'abuso stesso;

3.4 violazione dell'art.7 L.n.47/85, per i motivi, analiticamente rappresentati nelle premesse del ricorso, riconducibili alla dedotta argomentazione secondo cui l'intero fabbricato sarebbe stato edificato prima del 1967 e le opere contestate sarebbero state realizzate coevamente all'edificazione del fabbricato cui accedono, a sua volta riportato negli elaborati grafici allegati al previgente PRG del Comune di Nocera Inferiore (inizi anni '70). Inoltre, l'attività edificatoria relativa alla tettoia non richiederebbe in ogni caso la previa acquisizione del permesso di costruire, essendo sufficiente una mera DIA e, vieppiù, non è stato realizzato un ampliamento urbanisticamente rilevante, atteso che i lavori eseguiti hanno il carattere della manutenzione ordinaria, funzionale alla riparazione ed alla sostituzione delle preesistenti coperture, senza alterazione del precedente stato dei luoghi;

3.5 eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, perplessità e travisamento. La p.a. precedente non avrebbe individuato in modo corretto e analitico la particella dove insistono gli abusi rilevati. Inoltre, dovrebbe essere applicata la disposizione recata dall'art.10 L.n.47/85, nel testo modificato dalla legge n.662/96;

3.6 Violazione degli artt. 1-8 della L.n.241/90. La p.a. precedente avrebbe violato numerose disposizioni della legge n.241/90, fra cui: mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata comunicazione di avvio del procedimento, motivazione incompleta per non avere indicato in modo compiuto i presupposti di fatto e di diritto su cui il provvedimento adottato si fonda;

3.7 violazione dell'art.97 Cost. e degli artt. 3,5,7,8 L.n.241/90, stante la violazione, perpetrata dalla p.a. precedente, degli oneri procedurali prescritti dalla l.n.241/90;

3.8 violazione dell'art.3, co.4 L.n.241/90, perché nel provvedimento è stata omessa la prescritta indicazione dell'Autorità Giudiziaria da adire in caso di ricorso;

3.9 eccesso di potere- difetto di motivazione, con contestuale violazione degli artt. 27,31,37 D.p.r. n.380/2001. La p.a. ha omesso di esplicitare un'idonea motivazione a sostegno del gravato provvedimento repressivo, tenuto conto della particolare vetustà del fabbricato e del fatto che gli interventi contestati sarebbero sussumibili nella nozione della manutenzione ordinaria (attività liberalizzata ai sensi dell'art.6 D.p.r. n.380/2001);

3.10 violazione e falsa applicazione della l.r. Campania n.19/2001, nonché degli artt. 22, co.1 e 2 e 37, co.1 D.p.r. n.380/2001, atteso che, trattandosi per l'appunto di lavori ascrivibili a mera ordinaria manutenzione, al più soggetta alla presentazione di una Dia, l'unica legittima sanzione era quella pecuniaria;

3.11 violazione dell'art.31 D.p.r. n.380/2001, in quanto il provvedimento impugnato non reca gli estremi catastali dell'immobile;

3.12 eccesso di potere sotto il profilo della mancata comparazione degli interessi contrapposti, posto che, ad un'attenta e ponderata analisi, sarebbe dovuto risultare prevalente quello del privato alla funzionalità del fabbricato.

4. Con ordinanza n. [omissis], questo Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione degli atti impugnati, ritenendo allo stato le opere edilizie sanzionate non supportate da idoneo titolo edilizio;

5. Con memoria difensiva depositata il 14.7.2020, i ricorrenti insistono per l'accoglimento del ricorso, in virtù delle doglianze già proposte, e in particolare sottolineano come l'intero edificio sia stato edificato prima del 1967 in zona collocata fuori dal centro urbano, giusta la documentazione versata in atti il 29.6.2020 (aerofoto prodotta da Aerofototecnica s.a.s. con volo del 23.7.1984, foto satellitare acquisita da Google Earth del 13.9.2007, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal sig. Vincenzo Molinaro, mappa dei luoghi). Con particolare riguardo alla realizzazione della tettoia, la difesa di parte ricorrente richiama inoltre l'attenzione sul contenuto dell'art.97, co.3 del vigente Ruc del Comune di Nocera Inferiore, che assoggetta le tettoie al regime dell'edilizia libera, con facoltà di presentare la Dia/Scia, in quanto opere che non hanno incidenza sul carico urbanistico del territorio, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa (la demolizione sarebbe sproporzionata rispetto alla scarsa rilevanza delle opere contestate).
6. All'udienza del 15 settembre 2020- nessuno presente per le parti- la causa è stata quindi trattenuta in decisione;

## **DIRITTO**

1. Con il provvedimento impugnato il Comune di Nocera Inferiore ha contestato, quali abusi edilizi rilevati giacché posti in essere in assenza del titolo edilizio legittimante (permesso di costruire), la realizzazione di una tettoia sul prospetto ovest dell'immobile, di mq. 31,08 (11,10 x 2,80), nonché l'ampliamento in prossimità dell'angolo nord-est del fabbricato, di mq. 6,84 (3,60 x 1,90), facente parte integrante della preesistente cucina, come meglio descritto nel citato provvedimento.
2. I motivi di ricorso proposti dai ricorrenti non hanno pregio, per le ragioni di seguito analiticamente evidenziate in relazione a ciascuna doglianza, come riportata in sintesi nel paragrafo 3 (e relativa sottonumerazione) della parte in fatto della presente sentenza, cui si farà pertanto riferimento nel relativo scrutinio.
3. Con riguardo al motivo sub 3.1 (mancanza del contraddittorio ai sensi della L.n.241/90), si evidenzia che per l'omessa applicazione delle garanzie partecipative (avviso di avvio del procedimento, ex art.7 L.n.241/90), la giurisprudenza consolidata esclude che, nelle sanzioni edilizie, stante il carattere vincolato dei relativi provvedimenti, l'omissione in parola possa spiegare un qualche effetto invalidante (cfr., *quam multis*, Tar Napoli, 2.1.2019, n.9), salvo che nelle limitate ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, in cui l'apporto dell'interessato sia idoneo a incidere in modo determinante sul contenuto del provvedimento finale.
4. Con riguardo al motivo sub 3.2 (assenza di motivazione sul pubblico interesse sotteso alla demolizione, pur a fronte della vetustà del fabbricato), si richiamano le conclusioni di cui sopra circa la natura vincolata del provvedimento repressivo in materia edilizia, avallate dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.9 del 17.10.2017, e la irrilevanza delle ragioni di pubblico interesse da addurre a sostegno dell'atto con cui si reprime l'abuso, anche laddove intervenuto a notevole distanza di tempo dall'opera.
5. Con riguardo al motivo sub 3.3 (applicazione della demolizione nei confronti dei ricorrenti pur incolpevoli dell'abuso), come la giurisprudenza ha sovente messo in evidenza, la sanzione edilizia, e in particolare quella demolitoria, ha carattere "reale", tendendo non già alla punizione del reo, bensì ad assicurare l'ordinato assetto del territorio ed il ripristino della legalità violata (v., in argomento, Tar Brescia, 27.9.2018, n.917). Per l'effetto, è di norma irrilevante che l'immobile sia stato acquisito nello stato di fatto e di diritto esistente all'attualità, non rilevando quindi il profilo soggettivo dell'assenza di colpa o della mancanza del dolo (il proprietario è passivamente legittimato in quanto tale, ai sensi del chiaro disposto di cui all'art.31, co.2 D.p.r. n.380/2001). Vieppiù, appare scorretto il riferimento, operato nella (sola) rubrica del motivo di ricorso III da parte della difesa del ricorrente, all'art.4 L.n.47/85, norma abrogata e sostituita dall'art.27 D.p.r. n.380/2001.
6. Con riguardo al motivo sub 3.4 (violazione dell'art.7 l.n.47/85 in relazione ai profili indicati nella premessa del ricorso in merito alla natura delle opere contestate ed alla risalenza, ante 1967, del

fabbricato, incluse le opere in questione), nel premettere che l'art.7 L.n.47/85 è stato abrogato e sostituito dall'art.31 D.p.r. n.380/2001, si osserva quanto segue.

Da un punto di vista sostanziale, i ricorrenti avversano il provvedimento affermando, in buona sostanza, che:

- le opere contestate sono state realizzate, così come l'intero fabbricato, prima del 1967, ovvero prima della legge ponte (l. n.675/67), che ha introdotto l'obbligo di acquisizione della licenza edilizia anche per gli immobili ubicati al di fuori del perimetro urbano, in cui il suddetto obbligo sussisteva già in forza della legge urbanistica (l.n. 1150/1942);

- in ogni caso, i contestati abusi giammai costituiscono opere di nuova costruzione, soggette al permesso di costruire e passibili di demolizione ex art.31 D.p.r. n.380/2001, bensì vanno più correttamente sussunte nell'alveo della nozione di manutenzione ordinaria, avendo la funzione di sostituire o riparare le precedenti coperture, allo scopo di garantire o migliorare la funzionalità dell'edificio;

- la tettoia inoltre non richiede la necessità del permesso di costruire, in quanto trattasi di elemento per il quale era sufficiente la Dia/Scia, ergo la sanzione demolitoria ex art.31 D.p.r. n.380/2001 è illegittima e, al contrario, doveva essere comminata la sola sanzione pecuniaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 D.p.r. n.380/2001. Nella memoria difensiva depositata il 14.7.2020, la difesa rileva, per la prima volta, alla lettera c) della stessa, che (limitatamente alla tettoia) il provvedimento si porrebbe altresì in contrasto con l'art.97, co.3 del Ruc del Comune di Nocera Inferiore, che assoggetta le tettoie al regime dell'edilizia libera, fatta salva la facoltà di presentazione di una Dia/Scia.

A supporto della tesi relativa all'edificazione ante 1967, i ricorrenti adducono i seguenti documenti:

- dei rilievi aerofotografici. In particolare, l'aerofoto, realizzata il 23.7.1984 da "Aerofototecnica s.a.s.", serie 74, foto 7904, nonché delle foto satellitari tratte da Google Earth del 13.9.2007;

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal sig. Vincenzo Molinaro, comprovante l'asserita edificazione di tutto il fabbricato, nello stato di fatto oggetto di contestazione, prima del 1967;

- una mappa dei luoghi.

Ad avviso del Collegio le argomentazioni che precedono non sono persuasive, ove si osservi che:

- le opere contestate, lungi dall'essere ascrivibili ad attività di manutenzione ordinaria (o straordinaria), evidenziano infatti dei chiari ampliamenti volumetrici, rientrando quindi nel concetto di "nuova costruzione" ai sensi dell'art.3, co.1 lett. e) D.p.r. n.380/2001 (in tema, v. Consiglio di Stato, 9.1.2020, n.212). Anche per la tettoia, dunque, sebbene parte ricorrente, nelle memoria difensiva depositata il 14.7.2020, prospetti il richiamo dell'art. 97, co.3 del Ruc del Comune di Nocera, che consentirebbe l'installazione libera, eventualmente con Dia/Scia, si evidenzia che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza (v., recenti, Consiglio di Stato, 17.6.2020, n.3898; Consiglio di Stato, 25.5.2020, n.3329), l'installazione della tettoia necessita del permesso di costruire nei casi, come quello ricorrente nella fattispecie in esame, in cui le dimensioni significative del manufatto siano in grado di alterare lo stato dei luoghi e il carico urbanistico, non avendo una funzione strettamente pertinenziale (v. Tar Salerno, sez. II, 16.1.2020, n.91). La sopra richiamata disposizione del Ruc deve quindi essere interpretata *secundum legem* e, del resto, la stessa prevede che non sono assoggettate "a permesso di costruire tutte le opere che non hanno incidenza sulla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, in particolare...le tettoie...le pensiline...". In altri termini, l'esonero dal permesso di costruire può essere ammissibile, in conformità con le disposizioni che si ricavano dal Testo Unico Edilizia e dalla unanime e costante interpretazione della giurisprudenza solo laddove il manufatto, per dimensioni e caratteristiche, abbia funzione meramente pertinenziale e comunque non sia idonea ad alterare sagome, prospetti e stato dei luoghi. Nel caso in esame, le rilevanti dimensioni (31 mq.) della tettoia, unitamente alle attività di copertura realizzate in laterizi e la chiusura in lamiera, escludono il carattere pertinenziale del manufatto e, soprattutto, l'idoneità ad alterare il carico urbanistico e la rilevanza edilizia dell'opera.

Quanto, poi, al concetto di manutenzione, la giurisprudenza ha chiarito che tale non è mai l'attività che comporta incrementi volumetrici o di sagoma, o che apporta significative variazioni al fabbricato, ma solo ciò che serve a conservare le res pregressa (cfr. Tar Napoli, 2.10.2019, n.4706). E ciò è in contrasto con quanto obiettivamente si ricava dalla contestazione e dalle stesse foto versate in atti.

Con riguardo al tema dell'edificazione ante 1967, la giurisprudenza ha rammentato che, in virtù della regola dell'onere della prova, spetta al ricorrente che intenda contestare il provvedimento demolitorio provare in giudizio che l'edificazione risalgia ad epoca antecedente alla l.n. 675/67.

Il Collegio condivide tale assunto e, nondimeno, evidenzia come la stessa giurisprudenza sottolinei la possibilità che il privato possa fornire indizi, gravi, precisi e concordanti, sulla verosimile anteriorità di tale edificazione, e con ciò spostandosi sull'amministrazione resistente il potere-dovere di fornire elementi a confutazione, soprattutto in assenza, da parte dell'amministrazione, di una precisa o probabile datazione degli abusi.

Nel caso in esame, gli indizi forniti dai ricorrenti sono scarsi e per nulla probanti.

Si consideri infatti che:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad essere l'unica versata in atti, non fornisce alcuna indicazione sulla datazione del manufatto, limitandosi ad attestare, in modo alquanto generico (senza cioè circostanziare la datazione dell'edificazione), l'anteriorità al 1967, incluse le opere contestate; peraltro la giurisprudenza ha chiarito che, in materia edilizia, l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva non costituisce di per sé prova nel giudizio amministrativo (v., in tal senso, Consiglio di Stato, 4.5.2020, n.2838) e, pertanto, essa può avere un mero valore indiziario, purchè non contestata dalla parte avversaria (così, Tar Potenza, 8.5.2014, n.330) ovvero supportata da ulteriori riscontri documentali (v., Consiglio di Stato, 10.1.2020, n.254);

- la foto satellitare tratta da Google Earth non è pertinente all'invocato tema, essendo stata riprodotta molti anni dopo il 1967, precisamente nel 2007, solo qualche anno prima della contestazione mossa dal Comune;

- l'aerofoto, prodotta da Aerofototecnica s.a.s. con volo (asserito) del 23.7.1984, si presta alla medesima obiezione, essendo di quasi venti anni successiva al 1.9.1967, e per di più presta il fianco all'ulteriore obiezione di non essere univoca e chiara nell'immagine che restituisce.

7. Con riguardo al motivo sub 3.5 (motivazione inidonea per mancata indicazione della particella catastale su cui ricade l'abuso, sproporzione nell'utilizzo della sanzione demolitoria, mancata applicazione dell'art.10 L.n.47/85, come novellato dalla l.n.662/96), occorre preliminarmente ancora una volta evidenziare che l'art.10 L.n.47/85 è stato abrogato e sostituito dall'art.37 D.p.r. n.380/2001.

In ogni caso, nel richiamare quanto argomentato nei punti che precedono, tanto in ordine al carattere vincolato della sanzione edilizia che all'impossibilità di applicare il regime di cui all'art.37 D.p.r. n.380/2001, attesa la necessità di acquisire il permesso di costruire e conseguentemente di applicare il regime sanzionatorio di cui all'art.31 (demolizione) piuttosto che dell'art.37 (sanzione pecuniaria), giacchè i contestati interventi non sono sussumibili nell'alveo delle attività manutentive ma in quello della "nuova costruzione", stante l'ampliamento volumetrico conseguente, si rappresenta che la mancata indicazione della particella catastale non può condurre all'illegittimità dell'atto tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l'individuazione dell'immobile (e dell'opera) sia chiara e univocamente in grado di identificare l'abuso e i soggetti passivamente legittimati a subirne le conseguenze sanzionatorie (in tal senso, v. Tar Perugia, 21.1.2010, n.23).

8. Con riguardo al motivo sub 3.6 (violazione del giusto procedimento ai sensi della L.n.241/90), che in effetti costituisce in sostanza mera ripetizione di censure formali già formulate nei punti precedenti, si rammentano e ribadiscono le osservazioni sopra rassegnate in merito al carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ed all'impossibilità, in termini generali, che la mera violazione di un obbligo procedimentale possa determinare, ex sé, l'invalidità del provvedimento finale, giusto quanto disposto dall'art.21 octies co.2 L.n.241/90, a meno che il ricorrente non riesca a provare che la violazione abbia comportato un effetto sostanziale sul contenuto del provvedimento stesso. Analogamente, e per le stesse ragioni, non può avere pregio la censura relativa alla mancata indicazione del rup, atteso il carattere necessitato del provvedimento demolitorio (in ogni caso, si

rileva che il provvedimento indica chiaramente tale figura, individuandola con il nominativo). Anche sotto il profilo motivazionale, inoltre, il provvedimento in parola individua, a dispetto di quanto contestato dai ricorrenti, in modo sufficientemente chiaro sia le opere contestate (punti 1 e 2 dell'ordinanza impugnata) che la ragione dell'abuso (mancanza del permesso di costruire). Si è già detto poi dell'irrilevanza del profilo del pubblico interesse sotteso all'adozione dell'atto in questione.

9. Con riguardo al motivo sub 3.7 (violazione art.97 Cost. e principi di cui agli artt.3, 5, 7 e 8 L.n.241/90), si osserva che trattasi di mere ripetizioni di contestazioni già formulate, per cui il Collegio reputa opportuno e sufficiente richiamare le conclusioni sopra rassegnate.

10. Con riguardo al motivo sub 3.8 (violazione dell'art.3 co.4 L.n.241/90), posto che nel provvedimento manca l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria da adire in caso di ricorso, si evidenzia che:

- il provvedimento impugnato reca comunque l'indicazione del Tribunale Amministrativo (pur senza la menzione del Tar competente), cui presentare ricorso;

- in argomento, la giurisprudenza ha reiteratamente escluso che tale omissione possa determinare l'illegittimità dell'atto, fatta salva la possibilità di concedere la rimessione in termini, laddove l'erronea individuazione del giudice competente (oltre che dotato di giurisdizione) sia stata determinata da un'oggettiva incertezza e dalla concomitante omissione da parte della p.a. (cfr. Tar Napoli, 10.12.2019, n.5827). È agevole osservare che alcuna incertezza sull'Autorità Giurisdizionale competente sussisteva e che, in effetti, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento nei termini di legge e innanzi al Tar competente.

11. Con riguardo al motivo sub 3.9 (violazione e falsa applicazione degli artt.27, 31 e 37 del D.p.r. n.380/2001), posto che la p.a. non avrebbe considerato che l'immobile è stato acquistato dai ricorrenti nel 1983, nello stato attuale di fatto e di diritto, trattandosi peraltro di opera di manutenzione ordinaria, il Collegio ha già evidenziato che, nello specifico, non si è trattato di manutenzione ordinaria, né di straordinaria, ma di nuova costruzione, talchè era applicabile unicamente l'art.31 D.p.r. n.380/2001, con la conseguente necessità della sanzione demolitoria.

12. Con riguardo al motivo sub 3.10 (violazione l.r. Campania n.19/2001 e 22, co.1 e 2 e 37 D.p.r. n.380/2001), il Collegio rileva che si tratta di censure già sollevate in precedenza e si riporta alle relative conclusioni.

13. Con riguardo al motivo sub 3.11 (violazione dell'art.31 D.p.r. n.380/2001 per mancata indicazione degli estremi catastali dell'immobile), si evidenzia che anche tale doglianza è priva di rilevanza, in considerazione sia del carattere vincolato del provvedimento sia del fatto che l'immobile è comunque compiutamente individuato (cfr. Tar Salerno, 9.3.2020, n.350), attraverso indici inequivocabili, quali l'indirizzo, il piano, la proprietà; i ricorrenti non hanno poi dedotto alcuna incertezza sulla corretta individuazione del fabbricato e delle opere sanzionate.

14. Con riguardo al motivo sub 3.12 (violazione degli artt.33 e 36 D.p.r. n.380/2001, non avendo la p.a. considerato lo stato di fatto in cui versava l'immobile al momento dell'acquisto e, vieppiù, le previsioni del vigente strumento urbanistico), il Collegio osserva che nessuna violazione dei suddetti articoli appare concretizzata nella fattispecie, tenuto conto che: 1) alcuna istanza di richiesta di permesso di costruire in sanatoria è stata presentata, o comunque di tale evenienza non v'è traccia in atti, talchè il richiamo all'art.36 appare inconferente; 2) allo stesso modo, il richiamo all'art.33, disciplinante gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in difformità dal titolo, è improprio, in quanto si è chiarito che, nella fattispecie, gli abusi hanno la consistenza della "nuova costruzione" secondo la definizione recata dall'art.3, co. 1 lett. e) D.p.r. n.380/2001.

15. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Nondimeno, sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio, in ragione della particolarità e della risalenza temporale della fattispecie.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.  
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO